

Modifiche statutarie – STATUTO TPER S.p.A.

Allegato B) al n. 62672/40266 di rep.	Allegato B) al n. 62672/40266 di rep.
TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO	TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO
(...)	(...)
ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE	ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE
4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.	4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente e di noleggio di materiale rotabile ferroviario.
4.2 La Società, nell'ambito specifico della costruzione del Servizio Ferroviario Regionale di Competenza, riconosce il particolare rilievo che hanno nella pianificazione strategica delle attività le tematiche relative al trasporto passeggeri, in connessione al Servizio Ferroviario Metropolitano, e al trasporto merci nei territori in cui svolge le proprie attività e che presentano tale vocazione.	4.2 Identico
4.3 La società può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto e alla manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trasporto.	4.3 La società, direttamente e/o tramite società o enti partecipati , può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto e di impianti di rifornimento , alla manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trasporto, di materiale rotabile ferroviario e di impianti.
4.4 La società potrà svolgere attività affini o complementari all'oggetto principale ed in particolare: - vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla percorrenza dei mezzi pubblici; - elaborazione progetti e direzione lavori di opere ed infrastrutture da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi; - consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti; - organizzazione e gestione di servizi relativi alla viabilità quali sosta su strada, rimozione auto, parcheggi, semafori, segnaletica stradale, sistemi di controllo degli accessi e dei transiti;	4.4 Identico

<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e gestione di impianti e servizi di manutenzione e riparazione; - organizzazione e gestione di attività formative per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse; - organizzazione di servizi turistici ed agenzia di viaggi. 	
<p>4.5 La società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale anche a favore di terzi; potrà altresì costituire o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale o affine o connesso o strumentale al proprio, ferma la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi nei casi previsti dall'art. 2361 c.c.</p>	4.5 Identico
	ARTICOLO 4-BIS – BEST PRACTICE E GOVERNANCE
	<p>4-bis.1 La Società esercita e organizza l'attività perseguendo obiettivi di sostenibilità, di integrità, legalità e condotta etica del business (ESG), tenendo conto degli interessi degli azionisti e degli altri stakeholders rilevanti della Società. A tal fine, la Società integra la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle strategie di gruppo e nella gestione dei rischi.</p>
	<p>4-bis.2 La Società agisce come gruppo della mobilità sostenibile con la visione di contribuire positivamente alla collettività, migliorando la qualità della vita e dell'ambiente, a vantaggio dei viaggiatori e, più in generale, degli stakeholders rilevanti per la Società e del territorio in cui opera.</p>
	(...)
TITOLO II: CAPITALE SOCIALE E AZIONI	TITOLO II: CAPITALE SOCIALE E AZIONI
(...)	(...)
ARTICOLO 6 - AZIONI	ARTICOLO 6 - AZIONI
<p>6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.</p>	6.1 Identico
	6.2 Identico

6.2 Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.	
6.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.	6.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società.
ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI	ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONI
7.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.	7.1 Identico
7.2 Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse.	7.2 Identico
7.3 Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse – dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.	7.3 Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse – dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata , offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.
7.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente un corrispettivo, individuato da un esperto nominato di comune accordo dagli interessati, non inferiore al valore determinabile sulla base dei criteri individuati nell'art. 2437 ter del c.c. In difetto di accordo nell'individuazione dell'esperto, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.	7.4 Identico
7.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, per il corrispettivo ed alle condizioni indicate dall'offerente.	7.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata , indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, per il corrispettivo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
	7.6 Identico

7.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.	
7.7 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.	7.7 Identico
7.8 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più soci per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 7.3.	7.8 Identico
7.9 I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, e ciascun socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.	7.9 Identico
7.10 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	7.10 Identico
(...)	(...)
TITOLO III: GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	TITOLO III: GLI ORGANI DELLA SOCIETA'
	ARTICOLO 9-BIS – ORGANI DELLA SOCIETA'
	9-bis.1 Sono organi della Società: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA	ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA
10.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure con avviso spedito almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata al domicilio o al numero	10.1 Identico

<p>risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché negli ambiti territoriali della Regione Emilia - Romagna.</p>	
<p>10.2 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.</p>	10.2 Identico
<p>10.3 I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale possono, entro cinque (5) giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto (8) giorni prima di quello della assemblea, secondo le modalità indicate nel comma 10.1, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.</p>	10.3 Identico
<p>10.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p>	10.4 Identico
<p>10.5 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.</p>	<p>10.5 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.</p> <p>L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione audio/video, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. Devono inoltre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p>
<p>10.6 Ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma c.c., l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p>	10.6 Identico

(...)	(...)
ARTICOLO 16 – DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI	ARTICOLO 16 – DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI
6.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	16.1 Identico
16.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine di durata della società; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	16.2 Identico
16.3 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.	16.3 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
16.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 – 2437 quater c.c.	16.4 Identico
ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre consiglieri, nominati dall'Assemblea dei soci. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno	17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da tre a cinque consiglieri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa , nominati dall'Assemblea dei soci. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione, ovvero almeno due amministratori su cinque in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste

<p>rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>	<p>presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>
<p>17.2 Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>17.2 Identico</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18 – ORGANI DELEGATI</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18 – ORGANI DELEGATI</p>
<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e con esclusione delle materie elencate al successivo comma 4, ad uno dei propri componenti, che assume la funzione di Amministratore Delegato.</p>	<p>18.1 Identico</p>
	<p>18.2 Identico</p>

18.2 All'Amministratore delegato viene attribuita la rappresentanza della società nei limiti dell'esercizio dei poteri attribuiti.	
18.3 L'Amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.	18.3 L'Amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale .
18.4 Oltre alle materie non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del C.d.A. le deliberazioni concernenti: a) l'approvazione dei piani strategici/industriali, del budget e dei piani di investimento; b) la stipula di qualsivoglia contratto attivo e passivo che ecceda l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per ogni singolo atto; c) l'acquisto, alienazione o dismissione, a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli Enti territoriali soci; d) l'acquisto, l'alienazione o la dismissione, a qualunque titolo, di partecipazioni anche non di controllo, nonché di beni immobili e di rami d'azienda; e) la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci di espressione della società nei consorzi o nelle società controllate o partecipate dalla medesima; f) la nomina dell'eventuale Direttore generale; g) l'organigramma, il piano delle assunzioni e la definizione delle politiche retributive e incentivanti; relativamente al solo personale dirigente le assunzioni, i licenziamenti, le promozioni nonché il trattamento economico; h) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e uffici sia amministrativi che di rappresentanza, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	18.4 Identico
ARTICOLO 19 – VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 19 – VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero Consiglio. In tale caso si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17.1 del presente Statuto.	19.1 Identico
19.2 Gli amministratori cessati rimarranno comunque in carica fino alla accettazione della nomina dei nuovi amministratori.	19.2 Identico
19.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare 1 (uno) amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del c.c. Se l'Amministratore cessato era stato tratto da una lista contenente anche i nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che sia tutt'ora eleggibile e disposto ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dell'Amministratore cessato viene	19.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare 1 (uno) amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del c.c. Se l'Amministratore cessato era stato tratto da una lista contenente anche i nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che sia tutt'ora eleggibile e disposto ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dell'Amministratore cessato viene

effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'Amministratore così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.	effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di del principio di equilibrio tra i generi, come previsto dall'art. 17.01 del presente Statuto. L'Amministratore così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
(...)	(...)
ARTICOLO 20 – IL PRESIDENTE	ARTICOLO 20 – IL PRESIDENTE
20.1 Il Presidente è nominato dall'assemblea.	20.1 Identico.
20.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno medesimo vengano fornite a tutti i Consiglieri.	20.2 Identico.
20.3 Il Consiglio nomina un segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.	20.3 Identico.
20.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.	20.4 Identico.
20.5 Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli enti locali soci per la definizione da parte di questi dei propri documenti programmatici e obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.	20.5 Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli enti locali soci per la definizione da parte di questi dei propri documenti programmatici e obiettivi gestionali inerenti la società. ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.
ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno uno dei consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art. 2403 bis c.c.. La convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata a/r, fax, telegramma o posta elettronica, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.	21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno uno dei consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art. 2403 bis c.c.. La convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata a/r, fax, telegramma, P.E.C. o posta elettronica, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, P.E.C. o posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.
	21.2 Identico

21.2 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.	
21.3 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.	21.3 Identico
21.4 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.	21.4 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione audio/video , purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.
ARTICOLO 22 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 22 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
22.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.	22.1 Identico
22.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	22.2 Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa perseguendone il successo e lo sviluppo sostenibile, mediante la creazione di valore a lungo termine, a beneficio degli azionisti e degli altri stakeholders rilevanti per la Società.
22.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.	22.3 Il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei citati obiettivi nella definizione dei piani strategici/industriali e dei piani di investimento.
22.4 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.	22.4 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle funzioni attribuite ex lege e da Statuto, predispone annualmente la relazione sul governo societario, nel rispetto di principi di corretta gestione dei rischi, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo e crescita sostenibile della società e ne informa l'Assemblea.
	22.5 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. (Precedente art. 22.2)
	22.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. (Precedente art. 22.3)

	<p>22.7 In deroga a quanto indicato nel punto che precede, il Consiglio delibera con il voto favorevole di 4/5 dei suoi componenti, in relazione alle seguenti materie:</p> <p>a) approvazione dei piani strategici/industriali, economico-finanziari e gestionali, del budget e dei piani di investimento;</p> <p>b) l'acquisto, l'alienazione o la dismissione, a qualunque titolo, di partecipazioni anche non di controllo e di rami d'azienda;</p> <p>c) attribuzioni di deleghe all'Amministratore Delegato ed ai componenti del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) la nomina dell'eventuale Direttore generale.</p>
	<p>22.8 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. (Precedente art. 22.4)</p>
(...)	(...)
TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE	TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE
(...)	(...)
ARTICOLO 26 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE	ARTICOLO 26 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
26.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	26.1 Identico
	<p>26.2 Il Collegio Sindacale può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione audio/video, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.</p>
(...)	(...)
TITOLO VII: SCIoglimento e Disposizioni conclusive	TITOLO VII: SCIoglimento e Disposizioni conclusive
ARTICOLO 31 – FORO COMPETENTE	ARTICOLO 31 – FORO COMPETENTE
31.1 Foro competente per ogni controversia tra i soci è quello di Bologna.	31.1 Foro competente per ogni controversia tra i soci è quello di Bologna.